



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

### **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana nominato con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensiva dello Studio di incidenza, presentata dal Comune di Leni con nota n. 5164 del 24 novembre 2020, acquisita al prot. n. 98734/MATTM del 27 novembre 2020, per il progetto relativo a "Opere di attuazione del Piano Regolatore Portuale di Rinella - I stralcio funzionale";

**VISTA** la documentazione a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

**VISTA** la pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 10 dicembre 2020, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza ai fini della consultazione del pubblico;

**VISTA** la pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 4 agosto 2021, dell'avviso relativo al deposito della documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sono pervenute osservazioni, e che è stato acquisito il parere positivo con condizioni ambientali n. 473 del 5 febbraio 2021, assunto al protocollo n. 15865/MATTM del 16 febbraio 2021, espresso dalla Città Metropolitana di Messina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente ribadito con parere n. 1113 dell'11 marzo 2021, assunta al protocollo n. 27276/MATTM del 16 marzo 2021, tenuto in opportuna considerazione dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nell'espressione del proprio parere;

**CONSIDERATO** che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 al punto 11) *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*;

**CONSIDERATO** che il progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi, nel pieno rispetto delle previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, quali:

- nuovo molo di sopraflutto
- molo martello
- adeguamento del molo esistente (molo sottoflutto)
- banchina di riva e piazzale a tergo
- molo di chiusura del bacino di manovra
- pontile pedonale ad arcate che realizza la connessione fra la banchina di riva (Piazza Pubblica), i pontili galleggianti e il banchinamento lungo il sopraflutto
- due pontili galleggianti
- banchina in adiacenza dell'attuale banchina di riva ma a quota di calpestio più ribassata
- blocco Servizi Generali
- riqualificazione dell'arenile sopraflutto alla radice del nuovo molo foraneo con la realizzazione di una spiaggia ciottolosa
- valorizzazione ambientale e piantumazione di Posidonia Oceanica nello specchio acqueo a fondale sabbioso
- servizi e impianti;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto ricade all'interno delle perimetrazioni della ZPS ITA 030044 – “Arcipelago delle Eolie” e del SIC ITA 030041 – “Fondali dell'Isola di Salina”;

**CONSIDERATO** pertanto, che per i siti sopra citati è stato effettuato lo studio per la valutazione d'incidenza a livello di screening, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**CONSIDERATO** che il Piano Regolatore Portuale, per la sua approvazione, è stato sottoposto a specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza ambientale, sulla quale la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ha espresso parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS ha valutato che *“lo studio per la Valutazione di Incidenza a livello di screening [...] ha chiarito che le azioni di progetto causano sottrazione di habitat di interesse comunitario già prevista e contemplata nelle sedi pianificatorie precedenti, per cui gli ulteriori impatti non comportano effetti significativi sull'integrità dei siti e non si ritiene necessario procedere con le successive fasi di valutazione”*;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 178 dell'8 novembre 2021, assunto al prot. n. 125934/MATTM del 16 novembre 2021, che ha recepito altresì le osservazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) e dell'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Messina;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, n. 38980 del 19 novembre 2021, assunto al prot. n. 129546 /MATTM del 22 novembre 2021;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 178 dell'8 novembre 2021, costituito da n. 101 pagine;
- b) parere del Ministero della cultura, n. 38980 del 19 novembre 2021, costituito da n. 14 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)***

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto relativo a “Opere di attuazione del Piano Regolatore Portuale di Rinella - I stralcio funzionale”, presentato dal Comune di Leni, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissato in 5 anni a far data dalla pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 5, comma 2, decorso il

quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

#### **Art. 2**

##### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 178 dell'8 novembre 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Art. 3**

##### ***(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, n. 38980 del 19 novembre 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Art. 4**

##### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Art. 5**

##### ***(Pubblicazione)***

1. Il presente decreto è notificato al proponente, al Ministero della cultura, all'ISPRA, all'ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina - Ente Gestore dei siti della Rete Natura 2000 interessati dall'opera, all'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, al Servizio sismico regionale, ed alla Regione Sicilia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO  
DELLA CULTURA

Dario Franceschini